

# **REGOLAMENTO NAZIONALE AGeSC**

*(approvato dal Congresso Straordinario a Roma il 16 giugno 2019)*

## **CAPO I – ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE**

### **Art. 1 - Modalità d’iscrizione all’AGeSC**

- 1a L’iscrizione all’Associazione Genitori Scuole Cattoliche (AGeSC) ha durata annuale e deve essere effettuata mediante la sottoscrizione della dichiarazione di accettazione dello Statuto e del Regolamento nazionali ed il versamento della quota associativa.
- 1b L’iscrizione all’Associazione Genitori Scuole Cattoliche (AGeSC) può essere sottoscritta, seguendo le modalità indicate, anche on line sul sito nazionale e su quelli locali, sottoscrivendo la dichiarazione di accettazione dello Statuto e del Regolamento.
- 1c L’iscrizione ha efficacia per l’anno sociale nel corso del quale viene effettuata.
- 1d A tutti i soci viene consegnata la tessera associativa nazionale.

### **Art. 2 - Accettazione dello Statuto e del Regolamento AGeSC**

- 2a L’accettazione delle norme dell’Associazione richieste dallo Statuto nazionale e dal Regolamento, è effettuata mediante la sottoscrizione della dichiarazione predisposta dal Consiglio Nazionale, presso la scuola cattolica o il centro di formazione professionale di ispirazione cristiana frequentati da uno dei figli.
- 2b Ove nessun figlio abbia mai frequentato scuole cattoliche o centri di formazione professionale di ispirazione cristiana, oppure ove ci si sia trasferiti in Comune diverso da quello nel quale il figlio aveva frequentato, la dichiarazione può essere sottoscritta presso una qualsiasi scuola cattolica o centro di formazione professionale di ispirazione cristiana della provincia di residenza, ove sia presente, o anche direttamente presso il comitato provinciale e regionale.

### **Art. 3 - Versamento della quota associativa**

- 3a Contestualmente alla sottoscrizione della dichiarazione di cui all’art. 2 del Regolamento, deve essere effettuato il versamento della quota associativa nella misura indicata dal Consiglio Nazionale e, in caso di variazione rispetto all’anno sociale precedente, comunicata entro la fine di febbraio di ogni anno a tutti i livelli associativi a valere per l’anno sociale successivo. Il Consiglio Nazionale ha facoltà di demandare a ciascuna Assemblea regionale e provinciale la determinazione delle rispettive quote parti.
- 3b Ciascun Comitato di Istituto deve trasmettere alla rispettiva Segreteria provinciale la lista degli iscritti, unitamente alle copie delle dichiarazioni di accettazione sottoscritte dai soci, entro il 15 gennaio per le quote raccolte entro il 31 dicembre, entro il 15 maggio per le quote raccolte entro il 30 aprile e entro il 31 agosto per le quote raccolte successivamente. Il Comitato provinciale procede in pari data alla trasmissione delle liste alla Segreteria Nazionale.
- 3c Ciascun Comitato (d’Istituto) deve versare al Tesoriere Provinciale entro il 15 gennaio le quote raccolte entro il 31 dicembre, entro il 15 maggio le quote raccolte entro il 30 aprile ed entro il 31 agosto le quote raccolte successivamente. Il Comitato Provinciale procede in pari data al versamento

delle quote raccolte al Tesoriere Nazionale e trasmettere alla Segreteria Nazionale copia del bonifico unitamente alla corrispondente documentazione prevista al punto precedente.

- 3d Il Tesoriere Nazionale provvede a versare al Comitato Provinciale le quote di spettanza dei livelli Regionale, Provinciale e d'Istituto entro 30 giorni dal ricevimento, affinché provveda alla successiva distribuzione agli altri livelli.
- 3e In caso di mancata osservanza dei suddetti termini, o di parziale versamento delle somme acquisite, il Tesoriere Nazionale provvede al loro recupero, anche nell'interesse dei livelli locali.

#### **Art. 4 - Rappresentanti degli enti gestori degli istituti**

- 4a Negli organi direttivi di istituto è garantita la partecipazione di un rappresentante dell'ente gestore dell'istituto.
- 4b Alle riunioni degli organi direttivi nazionali, regionali e provinciali possono essere invitati i rappresentanti delle federazioni degli enti gestori di scuola cattolica e di formazione professionale di ispirazione cristiana, su delibera degli organi medesimi.

#### **Art. 5 - Esperti**

Alle riunioni degli organi associativi, su richiesta della maggioranza dei componenti, possono essere invitati, per singoli argomenti, esperti i quali partecipano solo alla discussione.

#### **Art. 6 - Convenzioni Nazionali**

Possono essere cooptati, su delibera del Consiglio Nazionale, in base a convenzioni nazionali, rappresentanti di altre associazioni; in tal caso la cooptazione ha efficacia per tutto il periodo di durata della convenzione e, ove la convenzione ne preveda la possibilità, consente al membro cooptato di partecipare alle votazioni. I membri cooptati con diritto di voto non possono essere in numero superiore ad uno per ogni associazione convenzionata e non possono complessivamente superare il limite di 1/3 dei componenti effettivi dell'organo di cui facciano parte. Inoltre, possono essere stipulate con aziende ed enti pubblici convenzioni nazionali, anche a carattere economico. Convenzioni di interesse locale possono essere stipulate dai livelli regionali o provinciali in autonomia solo se non vi sia alcun impegno economico e finanziario per l'Associazione.

### **CAPO II – RAPPRESENTANZE INTERNE**

#### **Art. 7 - Organi provinciali**

- 7a Il numero dei delegati dei soci di ogni Istituto alla Assemblea provinciale è stabilito sulla base delle quote associative regolarmente versate per l'anno sociale in corso. Per eventuali riunioni convocate per data antecedente il 31 dicembre, valgono le quote versate l'anno sociale precedente.
- 7b Il Comitato Provinciale, oltre che dal Presidente e Vicepresidente provinciali, è composto da almeno quattro delegati provenienti, possibilmente, da istituti diversi, di cui almeno uno dalla formazione professionale, dove essa sia presente.
- 7c Qualsiasi componente dell'assemblea può presentare candidature di soci a Presidente Provinciale e a componente del comitato; ogni candidatura alla presidenza deve essere accompagnata dalla

indicazione del nome del Vicepresidente, scelto anch'esso tra i soci. Il Presidente è eletto sulla base del programma di attività dal medesimo presentato.

- 7d Ogni incarico, normalmente, non può avere durata superiore ai sei anni anche non consecutivi. Se chi ha assunto un incarico scade entro 18 mesi dalla sua prima elezione, potrà fare altri due mandati di 3 anni. Se invece scade dopo 18 mesi dalla sua prima elezione, potrà fare poi un solo ulteriore mandato di tre anni.
- 7e La Commissione di Controllo Contabile è composta da tre soci eletti dalla Assemblea Provinciale per la durata della stessa, provenienti, se possibile, da istituti diversi da quello di provenienza del Presidente e del Tesoriere. Essa sceglie al proprio interno il Presidente e delibera ove siano presenti almeno due componenti.
- 7f I verbali di elezione o modifica della composizione di tutti gli organi associativi provinciali devono essere trasmessi ai livelli regionali e nazionali entro 30 giorni dall'elezione.

#### **Art. 8 - Organi regionali**

- 8a Il numero dei delegati eletti di ogni provincia all'Assemblea Regionale è stabilito sulla base delle quote associative versate regolarmente per l'anno sociale in corso. Per eventuali riunioni convocate per data antecedente il 31 dicembre, valgono le quote dell'anno sociale precedente.
- 8b Il Comitato Regionale, oltre che dal Presidente e Vicepresidente regionali, è composto da almeno tre delegati provenienti, possibilmente, da province diverse.
- 8c Qualsiasi componente dell'assemblea può presentare candidature di soci a Presidente Regionale e a componente del comitato; ogni candidatura alla presidenza deve essere accompagnata dalla indicazione del nome del Vicepresidente, scelto anch'esso tra i soci. Il Presidente è eletto sulla base del programma di attività dal medesimo presentato.
- 8d Ogni incarico, normalmente, non può avere durata superiore ai sei anni anche non consecutivi. Se chi ha assunto un incarico scade entro 18 mesi dalla sua prima elezione, potrà fare altri due mandati di 3 anni. Se invece scade dopo 18 mesi dalla sua prima elezione, potrà fare poi un solo ulteriore mandato di tre anni.
- 8e La Commissione di Controllo Contabile è composta da tre soci eletti dalla Assemblea Regionale per la durata della stessa, provenienti, se possibile, da province diverse da quelle di provenienza del Presidente e del Tesoriere. Essa sceglie al proprio interno il Presidente e delibera ove siano presenti almeno due componenti.
- 8f I verbali di elezione o modifica della composizione di tutti gli organi associativi regionali devono essere trasmessi al livello nazionale e ai propri Comitati Provinciali entro 30 giorni dall'elezione.

### **CAPO III – ORGANI NAZIONALI**

#### **Art. 9 - Organi nazionali**

- 9a Il numero dei delegati al Congresso Nazionale spettanti ad ogni provincia è stabilito sulla base delle quote associative versate regolarmente per l'anno scolastico in corso. Per eventuali riunioni convocate per data antecedente il 31 dicembre valgono le quote dell'anno scolastico precedente.

- 9b Ogni Provincia ha diritto a partecipare con il Presidente e un delegato al Congresso per ogni provincia che abbia da 51 a 100 iscritti e un ulteriore delegato per ogni 200 ulteriori iscritti.
- 9c Alle riunioni del Consiglio Nazionale non sono ammesse deleghe.
- 9d Il programma unitario allegato alla proposta di candidatura del Presidente e Vicepresidente deve contenere altresì le linee politiche e programmatiche dell'associazione e le proposte operative relative agli uffici di livello nazionale.
- 9e Le candidature a componenti del Comitato Esecutivo, del Collegio Sindacale e del Collegio Probiviri, corredate dai profili professionali dei candidati, sono presentate alla Segreteria nazionale almeno da un Comitato Provinciale e/o Regionale entro il termine di 30 giorni antecedenti la data di inizio del Congresso. Resta salva la possibilità di presentare ulteriori candidature in sede congressuale da almeno 30 componenti del Congresso, escluso che per gli incarichi di Presidente e Vicepresidente. Le elezioni vengono effettuate con le modalità stabilite dal regolamento del Congresso. Alle riunioni del Comitato Esecutivo non sono ammesse deleghe.
- 9f Ove nessuna candidatura all'incarico di Presidente venga proposta tempestivamente, ovvero ove quelle presentate non raggiungano la maggioranza prevista dal Regolamento del Congresso per la elezione, ulteriori candidature possono essere presentate direttamente al Congresso da qualsiasi suo componente. In caso di ulteriori votazioni inutili, si applica quanto disposto dallo Statuto. La elezione, ove avvenga, resta valida per il periodo mancante al completamento del triennio.

#### **Art. 10 - Il Segretario**

Il Segretario nazionale organizza gli impegni del Presidente, mantiene i contatti esterni, redige i verbali e le delibere di tutti gli organi associativi nazionali, curandone la conservazione nei registri, cura l'archivio dell'Associazione, adempie a tutti i compiti affidatigli dallo Statuto e dal Regolamento.

#### **Art. 11 - Il Tesoriere**

- 11a Il Tesoriere nazionale custodisce i libri contabili della Associazione ed è tenuto a mostrarli a semplice richiesta al Presidente Nazionale ed al Collegio Sindacale.
- 11b Effettua accrediti di somme di denaro dietro autorizzazione del Presidente Nazionale, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari nazionali e delle delibere del Comitato Esecutivo e del Consiglio Nazionale, rispondendo del proprio operato.
- 11c Predispose sia il bilancio consuntivo annuale, presentandolo al Collegio Sindacale con i documenti giustificativi di spesa entro il 31 gennaio di ogni anno, che quello preventivo; detti bilanci devono essere approvati dal Consiglio Nazionale entro la fine del mese di febbraio.

#### **Art. 12 - Responsabile ufficio stampa nazionale**

Il Responsabile dell'ufficio stampa promuove l'immagine dell'Associazione attraverso i mass media, cura la redazione, edizione e distribuzione degli strumenti nazionali dell'Associazione.

### **Art. 13 - Responsabile dell'ufficio relazioni estere**

L'addetto ai rapporti internazionali è il Responsabile operativo dell'attività dell'Associazione nell'ambito di organismi o associazioni a carattere internazionale.

### **Art. 14 - Responsabile dell'ufficio nazionale formazione professionale**

L'addetto ai rapporti della formazione professionale è il Responsabile operativo dell'attività dell'Associazione nell'ambito di organismi o associazioni connessi alla formazione professionale.

### **Art. 15 - Direttive**

Il Segretario, il Tesoriere, il Responsabile dell'ufficio stampa, il Responsabile dell'ufficio relazioni estere e il Responsabile dell'ufficio nazionale formazione professionale, operano nel rispetto delle direttive del Consiglio Nazionale e/o del Presidente.

### **Art. 16 - Organi di controllo: il Collegio Sindacale**

16a Il Collegio Sindacale svolge i compiti attribuitigli dallo Statuto e dal Regolamento nazionali. Esso è insediato, non appena eletto, dal Presidente Nazionale ed elegge nel proprio ambito il Presidente tra i componenti effettivi. Il Presidente del Collegio provvede alle convocazioni e dirige i lavori del Collegio; in caso di sua assenza giustificata o impedimento è sostituito dal componente effettivo più anziano di età.

16b Il Collegio assume le sue decisioni in presenza di tutti e tre i componenti effettivi, ovvero due effettivi e un supplente.

A tal fine ogni componente è tenuto a dare avviso della propria indisponibilità a partecipare alla riunione con almeno tre giorni di preavviso. I componenti supplenti sono chiamati a sostituire quelli effettivi in ordine di anzianità di età. Il sindaco che risulta assente a due riunioni consecutive, senza giustificato motivo, decade dalla carica.

16c Il Collegio si riunisce almeno due volte l'anno e comunica le proprie decisioni, di volta in volta, al Presidente Nazionale. È tenuto inoltre a riunirsi ogni volta che ne faccia richiesta il Presidente Nazionale o quando lo ritenga necessario il suo Presidente.

16d Il Presidente del Collegio, o un componente dal medesimo delegato per iscritto, interviene alle riunioni del Consiglio Nazionale e a quelle del Comitato Esecutivo.

### **Art. 17 - Organi di garanzia: il Collegio Probiviri**

17a Il Collegio Probiviri svolge i compiti attribuitigli dallo Statuto e dal Regolamento nazionali. Esso è insediato, non appena eletto, dal Presidente Nazionale ed elegge nel proprio ambito il Presidente tra i componenti effettivi. Il Presidente del Collegio provvede alle convocazioni e dirige i lavori del Collegio; in caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal componente effettivo più anziano di età.

17b Il Collegio assume le sue decisioni in presenza di tutti e tre i componenti effettivi, ovvero due effettivi e un supplente.

Ogni componente è tenuto a dare avviso della propria indisponibilità a partecipare alla riunione con almeno tre giorni di preavviso, salvo improvviso e giustificato motivo.

I componenti supplenti sono chiamati a sostituire quelli effettivi in ordine di anzianità di età.

Il collegio prende in esame i ricorsi, salvo gravi motivi, entro 30 giorni dalla loro proposizione; le sue decisioni devono essere assunte nel rispetto del contraddittorio.

#### **Art. 18 - Incompatibilità**

Nel caso si verificano le incompatibilità per l'elezione a presidente di più di un livello associativo, previste dallo Statuto, l'eletto entro 30 giorni dall'avvenuta elezione deve optare per uno degli incarichi associativi. Ove non provveda decade da quello per il quale è stato eletto successivamente.

### **CAPO IV - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ**

#### **Art. 19 – Autorizzazioni**

19a Tutte le spese devono essere preventivamente deliberate dal Comitato Esecutivo. Esse sono effettuate dal Tesoriere mediante pagamento a mezzo prelievo, bonifico o assegno di c/c intestato all'AGeSC e tratto sull'istituto bancario scelto, su indicazione del Tesoriere, dal Comitato Esecutivo.

19b In caso di urgenza e per importi non superiori a Euro 1.000,00, sono consentite spese autorizzate dal Presidente, il quale le sottoporrà a ratifica del Comitato Esecutivo nella prima riunione utile. L'importo del presente comma può essere modificato con deliberazione del Consiglio Nazionale sentito il Collegio Sindacale.

#### **Art. 20 - Documentazione**

Tutte le spese devono essere idoneamente documentate.

#### **Art. 21 - Spese degli organi associativi**

Le spese sostenute dai componenti del Congresso, per la partecipazione allo stesso, sono a carico del livello di appartenenza. Sono, invece, a carico del livello nazionale le spese sostenute dai componenti del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo e analogamente ogni altra spesa degli organi associativi nazionali.

#### **Art. 22 - Fondi spese**

22a Il Consiglio Nazionale determina annualmente, ove lo ritenga opportuno, l'accredito di un fondo spese a favore degli organi associativi e per gli uffici nazionali. Tali organi ed uffici sono tenuti ad istituire apposita contabilità e a trasmettere, entro il 30 settembre di ciascun anno, rendiconto con i documenti giustificativi al Tesoriere.

22b Il Consiglio Nazionale, sentito il Collegio Sindacale, può assegnare annualmente al Presidente Nazionale un fondo spese. Per la gestione di tale fondo il Presidente deve presentare, al termine dell'anno sociale, apposita relazione di utilizzo.

#### **Art. 23 - Rimborso spese chilometrico**

23a Per trasferte autorizzate nell'ambito del territorio nazionale, effettuato con mezzo proprio, è concesso un rimborso spese chilometrico in misura pari a quella determinata ogni anno dal Comitato Esecutivo, e comunque in misura non superiore ad 1/5 del costo della benzina verde per i primi 500 chilometri (oltre i 500 km il rimborso sarà effettuato solo in caso di car-pooling o su autorizzazione del Presidente nazionale), oltre al rimborso per pedaggi autostradali documentati.

23b Per ricevere il rimborso spese chilometrico è necessario allegare alla richiesta tutti i documenti giustificativi e una dichiarazione sottoscritta del percorso effettuato, delle distanze e, nel caso di car-pooling, del nominativo dei soci ospiti.

#### **Art. 24 - Spese per manifestazioni e convegni e per organizzazione di riunioni del livello Nazionale**

24a Le spese per la gestione amministrativa di convegni e di manifestazioni, nonché per l'organizzazione delle riunioni del Consiglio Nazionale e del Congresso, devono essere oggetto di bilancio di previsione; entro i limiti di tale bilancio, è consentito al Presidente emettere autorizzazioni di spesa anche oltre i limiti di cui all'art. 19b del presente regolamento.

24b Il conto consuntivo delle spese, corredato da idonea documentazione, è trasmesso al Tesoriere che lo inserisce nel rendiconto annuo.

#### **Art. 25 - Spese irregolari**

Quando il Tesoriere o il Collegio Sindacale riscontri una irregolarità di autorizzazione o di documentazione, invita per iscritto chi abbia effettuato le spese a provvedere alla regolarizzazione, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; in mancanza di tanto, il Presidente provvede al recupero, anche in forma coattiva.

### **CAPO V - NORME FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 26 - Modifiche del Regolamento**

26a Le norme del presente Regolamento possono essere modificate con delibera del Congresso Nazionale.

26b Le proposte di modifica possono essere avanzate da qualsiasi organo associativo e, approvate dal Consiglio Nazionale, sono iscritte all'ordine del giorno del Congresso immediatamente successivo.